

Per C. 1973 ...
IL FUNZIONARIO RUBANIE

[Signature]



Licit. n° 4174/N

Rep.rio n° 289

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI APPALTO

per i lavori di costruzione di un Centro Sociale
GESCAL nel Comune di BRINDISI Località
Commenda Ovest ai sensi della legge 14/2/1963,
n° 60 e del D.P.R. 11/10/1963 n° 1471.

IMPORTO NETTO: L. 61.808.818.-

tra

L'I.S.E.S. - Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia
Sociale - Comitato legge 19.1.1974, n° 9
legge 15/2/1963, n° 133, con sede Centrale
in Roma, Via G.B. Morgagni, n. 30/H, nel corso del pre-
sente atto denominato ISES,

e

L'Impresa di costruzioni I.V.A.P. S.p.A. con sede
in BARI, Via Argiro, n. 102 in appres-
so indicata semplicemente "Impresa".

L'anno millenovecentosettantaquattro, il giorno tre
del mese di maggio nella sede Centrale dell'ISES
(Via Morgagni, 30/H - Roma), avanti a me Dott. Salva-
tore del Franco autorizzato alla stipula del presen-
te contratto da parte del Presidente dell'ISES, ai
sensi dell'art. 151 del R.D. 28/4/1938, n. 1165, sono
comparsi, senza l'assistenza di testimoni, avendovi
le parti rinunciato d'accordo con me, secondo lo

[Vertical stamp: Pubblica - Atto - Vol. 2735 - ADDI 15.6.1974]

REGISTRATO A
AL N° 2916

IL DIRETTORE (Firma leggibile)

art.48 della vigente legge notarile del 16/2/1913, n. 89, il Dott. Raffaele Rametta, nato a Roma il 21 febbraio 1934, rappresentante dell'ISES, giusta delibera del Presidente dell'Istituto comunicata con circolare ^{n° 548 del 16 marzo 1974} n°309 dell'8 gennaio 1969, che, nella qualità anzidetta, elegge il proprio domicilio presso la Sede Centrale dell'I.S.E.S.

e

il Signor Dr. Franco Masseroli nato a Castenedolo (BS) il 25 giugno 1934, il quale interviene giusta delibera del Consiglio di Amministrazione della Società, del 10.3.1972, elettivamente domiciliato in BARI presso la sede della Società.

P R E M E S S O

- che l'I.S.E.S., con convenzione del 19/2/1971 registrata al n.2862 Atti Privati - Roma - in data 23/2/1971, ha ricevuto dalla Gestione Case per Lavoratori - GESCAL - l'incarico della costruzione di edifici da destinare a "Centro Sociale" da realizzare mediante procedimenti costruttivi industrializzati, nell'ambito dei piani di cui alla legge 14/2/1963, n.60;
- che, a tal uopo, in data 15/11/1972 l'ISES ha indetto un appalto-concorso guidato fra Imprese specializzate nel settore della prefabbricazione;
- che la Commissione Giudicatrice del predetto appal

to-concorso, esaminati i progetti inviati dai concorrenti nei termini e nei modi di cui all'art.6 del relativo bando, ha segnalato all'ISES quale meritevole di accoglimento il progetto-offerta presentato dalla Impresa **I.V.A.P. S.p.A.** previo richiesta di opportuni miglioramenti tecnici-economici per la realizzazione del "Centro Sociale" di tipo **M₁** nel Comune di **BRINDISI** loc. **Commenda Ovest** per l'importo complessivo di L. **61.945.097.=** di cui L. **54.057.247.=** per opere a corpo; L. **2.441.950.=** per opere a misura e L. **5.445.900.=** per arredamento;

= che il Consiglio di Amministrazione dell'I.S.E.S. con delibera n°120 in data 26 gennaio 1973, ha approvato le risultanze del sopracitato appalto-concorso;

= che in data **25.7.1973** l'ISES a norma dell'art. 7 del Bando di concorso ha aggiudicato i lavori di cui innanzi all'Impresa, subordinatamente alla presentazione della prescritta licenza di costruzione;

= che l'Impresa ha ottenuto la predetta licenza ed ha ottemperato a tutte le altre incombenze prescritte nell'atto di aggiudicazione;

= che si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del contratto di appalto in forma pubblico-amministrativa.

I componenti, come sopra costituiti, da me personal-

mente conosciuti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto,

STIPULANO QUANTO APPRESSO

Art. 1

L'Impresa, con il presente atto, si obbliga ad eseguire tutti i lavori, le opere e le provviste e forniture occorrenti per la realizzazione dell'opera indicata nella premessa e specificata nel progetto-offerta presentato dalla stessa, in conformità al Capitolato Speciale di Appalto, ai disegni ed a quanto altro facente parte del progetto in riferimento, nonchè in base alle norme contenute nel bando di concorso, atti tutti che si dichiarano parte integrante del presente contratto, al quale vengono allegati, dopo essere stati firmati dai contraenti e da me Ufficiale Rogante Delegato.

Art. 2

Formano altresì parte integrante del presente contratto, in quanto non derogati dalla normativa speciale, il Capitolato Generale per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., approvato con D.P.R.16/7/1962, n.1063, allegato al presente contratto e, per quanto non materialmente allegati, il Regolamento per la Di



rezione, Contabilità e Collaudazione dei lavori dello Stato, R.D. 25/5/1895 n. 350, ed ogni altra legge o disposizione in vigore per i lavori di competenza dello Stato, nonché il vigente Capitolato Speciale tipo per appalto di lavori edilizi.

Art. 3

L'importo complessivo dell'appalto resta convenuto in L. 61.808.818.= (lire sessantunomilionioctocentoottomilaottocentodiciotto)

al netto del miglioramento dello 0,22% sull'offerta di L. 61.945.097.= formulata dall'Impresa, per la facilitazione concessale di costituire il deposito cauzionale definitivo mediante fidejussione bancaria.

Art. 4

A garanzia della buona esecuzione dei lavori l'Impresa costituisce la cauzione definitiva di L. 3.097.255.= mediante fidejussione della Banca Commerciale Italiana, Sede di Bari

come da atto notarile del 1° Agosto 1973 registrato a Bari il 2 agosto 1973 allegato in copia al presente contratto.

Tale fidejussione rimarrà vincolata a garanzia di tutte le obbligazioni contratte dall'Impresa, fino alla approvazione definitiva del collaudo.

Art. 5

I prezzi del presente appalto-concorso, al netto del miglioramento per la facilitazione concessa all'Impresa all'art.3, resteranno fissi ed invariabili salvo quanto previsto in materia di revisione prezzi dall'art.37 del Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. e dalle vigenti disposizioni di legge sulla materia.

Art. 6

L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione o di impiego della mano d'opera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.

Art. 7

I pagamenti in acconto in corso d'opera verranno effettuati:

- 1) per le opere edilizie, conformemente a quanto disposto in proposito dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- 2) per gli arredamenti, con l'emissione di uno stato di avanzamento e relativo certificato di acconto dopo l'avvenuta consegna ed installazione degli stessi. Tali documenti dovranno essere corredati di un verbale di accettazione da parte della Direzione Lavori.

Il pagamento della rata di saldo sia delle opere murarie che della fornitura dell'arredamento, verrà effettuato dall'ISES dopo l'avvenuta approvazione degli atti di collaudo e l'accredito della relativa somma da parte della GESCAL.

Tutti i pagamenti, i cui titoli, intestati all'Impresa, dovranno essere quietanzati dal legale rappresentante della stessa, verranno disposti mediante emissione di ordinativi di pagamento per il tramite della Banca Nazionale del Lavoro - Filiale di Roma 1^a Tesoriera dell'Istituto e verranno accreditati presso una Banca indicata dall'Impresa stessa.

Art. 8

Le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere e forniture saranno effettuate in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 9

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Art.10

A norma dell'art.339 della legge sui Lavori Pubblici, 20/3/1865, n.2248, l'Impresa si obbliga a non cedere o subappaltare tutti o parte dei lavori, oggetto del presente contratto, senza l'esplicito preventivo consenso dell'ISES sotto pena di rescissione del contratto e di risarcimento dei danni.

Anche in tale eventuale ipotesi l'Impresa è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante della osservanza delle norme contenute nell'articolo precedente da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

Non sono, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

- a) per la fornitura di materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed



impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

Art.11

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati negli artt.9 e 10, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, la inadempienza e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori saranno in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori siano stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nè ha titolo al risarcimento dei danni.

Art.12

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 21/6/1964, numero 463 e 17/2/1968, n.93, si precisa che le inciden

ze della mano d'opera, materiali, noli e trasporti sul costo delle costruzioni e la composizione della squadra tipo sono quelle riportate alla lettera E) della lettera d'invito allegata al presente contratto di appalto, di cui la lettera stessa fa parte integrante.

Art. 13

Il presente contratto beneficia della registrazione a tassa fissa a norma dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.634.

Tutte le spese del presente contratto, (registrazione, copia di atti e di disegni, etc.) nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'Impresa.

Il presente contratto, mentre è impegnativo fin da ora per l'Impresa non è obbligatorio per l'Amministrazione Appaltante se non dopo approvato e reso esecutivo dagli organi superiori competenti.

Il rappresentante dell'ISES, riconosciuto che la cauzione definitiva prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, affidata alla Impresa, l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi, e, per l'Amministrazione che rappresenta, si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto.

A richiesta, io Ufficiale Rogante Delegato ho ricevuto

to e pubblicato il presente atto mediante lettura fat
tane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza
delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato
essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa
rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne
preso visione in precedenza.

Il presente atto consta di n. 3 fogli di carta uso
bollo, redatti a stampa, per intero su n.10 facciate
e righe 10 sino a questo punto della 11^a facciata e
contiene copia dei seguenti allegati, i cui origina-
li sono conservati dalla Stazione Appaltante.

All. n. 1 - Lettera d'invito dell'appalto-concorso;

All. n. 2 - Bando di appalto-concorso;

All. n. 3 - Capitolato Speciale d'Appalto;

All. n. 4 - Offerta dell'Impresa;

All. n. 5 - Certificato di iscrizione all'Albo Naziona
le dei Costruttori;

All. n. 6 - Certificati di iscrizione all'Albo profes-
sionale dei progettisti e dei calcolatori
delle strutture;

All. n. 7 - Dichiarazione dell'Impresa;

All. n. 8 - Fidejussione bancaria;

All. n. 9 - Certificati del Casellario Giudiziale dei
rappresentanti della Società;

All. n.10 - Atto Costitutivo e Statuto Sociale della
Società;

All. n.11 - Certificato della Cancelleria di non aver
in corso fallimento o liquidazione della
Società;

All. n.12 - Relazione generale, relazione tecnica,
relazione degli impianti, calcoli statisti-
ci, computi metrici ed estimativi, elen-
co prezzi ecc.;

All. n.13 - Capitolato Generale d'Appalto;

All. n.14 - Disegni - Tav. n. 14 (Quattordici)

All. n.15 - Certificati prove n. 7 (Sette)

IL RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

F.to Franco Masseroli

IL RAPPRESENTANTE DELL'I.S.E.S.

F.to Raffaele Rametta

IL FUNZIONARIO ROGANTE DELEGATO

F.to Salvatore Del Franco

LFP/